

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 549-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 21 maggio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati
Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(V. Stampato Camera n. 964)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 febbraio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 febbraio 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattato di estradizione del 13 ottobre 1983, oggetto del presente disegno di legge, è stato motivato dal fatto che la esigenza di collaborazione tra Italia e Stati Uniti in materia penale e di estradizione, ha raggiunto in tempi recentissimi, rilievo eccezionale. Si è voluto perciò adottare una normativa pattizia più moderna ed efficace di quella precedente.

Questo trattato introduce, su un piano di assoluta reciprocità, molteplici e sostanziali innovazioni, che vanno incontro a specifici interessi italiani e consentono di risolvere positivamente alcune difficoltà evidenziate dall'esperienza.

Tra queste novità, tre sembrano rivestire particolare importanza.

Innanzitutto si richiama quanto previsto dall'articolo X (paragrafo 3) che regola la materia dell'onere probatorio a carico dello Stato che richiede l'estradizione di un imputato.

Il trattato del 1973, in adesione allo schema tradizionale delle convenzioni di estradizione con i Paesi di *common law*, prevede che la richiesta di estradizione debba essere accompagnata dai documenti contenenti le prove raccolte a carico dell'imputato. Ciò è stato fino ad oggi il più serio ostacolo al veloce e positivo svolgimento delle pratiche estradizionali, sia per le difficoltà incontrate nell'approntamento di tale documentazione, entro i termini previsti, sia a causa dei problemi insorti nella valutazione di tale documentazione da parte dei giudici statunitensi.

Il nuovo trattato, consente che la allegazione probatoria sia limitata ad una « relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte », redatta dal magistrato che sta procedendo nel Paese richiedente a carico dell'estradando. È una soluzione normativa che, pur rispettando i principi costituzionali degli Stati Uniti in tema di domande di estradizione, rende più agevole la presentazione delle stesse da parte italiana e più probabile il loro accoglimento.

La seconda novità di rilievo riguarda l'articolo II, che regola la individuazione dei reati per i quali è possibile richiedere la estradizione: al vecchio criterio (anch'esso tradizionale nelle convenzioni con i Paesi di *common law*) consistente nell'elencazione delle singole ipotesi di reato, si è sostituito il criterio del riferimento in via esclusiva alla pena edittale prevista dalle leggi dei due Paesi per le fattispecie criminose. A norma dell'articolo II, infatti, daranno luogo ad estradizione tutti i delitti puniti, secondo le leggi di entrambe le parti contraenti, con una pena restrittiva della libertà per un periodo superiore ad un anno o con pena più severa.

L'assenza dell'elencazione dei singoli reati comporta due vantaggi. Si evitano da un lato, le difficoltà che possono sorgere per le inevitabili differenze tra i titoli di reato utilizzati nei due ordinamenti; dall'altro, non vi sarà bisogno in futuro di procedere all'aggiornamento della lista dei reati qualora, per l'evolversi delle forme transnazionali assunte dalla criminalità, si ritenesse di dover includere nel campo dell'estradabilità nuove figure criminose.

Il terzo punto di grande interesse è costituito dall'articolo XIV, che introduce l'istituto della « consegna temporanea » dell'estradando, con ciò ripetendo il contenuto del « protocollo aggiuntivo » al trattato del 1973, di cui al disegno di legge n. 547, pure all'esame di questa Assemblea.

Data l'importanza annessa a questo istituto, ci si era preoccupati di anticiparne la introduzione con uno strumento *ad hoc*; all'entrata in vigore del trattato del 13 ottobre 1983 il protocollo dovrà ritenersi abrogato.

Il nuovo trattato contiene poi una serie ulteriore di miglioramenti anche laddove si è ritenuto di mantenere il fondamento delle disposizioni dei precedenti. In particolare l'articolo V, nel prevedere il divieto di estradizione per reato politico, detta una specifica nuova previsione che consente di raccordare tale divieto con le disposizioni

delle convenzioni multilaterali relative alla stessa materia, alle quali i due Paesi abbiano eventualmente aderito.

Innovazioni formali sono state poi apportate alle clausole che regolano altri motivi di diniego dell'estradizione (articoli III, VI e VII). Nell'articolo VIII si è negato valore, per la non concessione dell'estradizione, alla prescrizione del reato e della pena secondo la legge della Parte richiedente. Negli articoli X e XI sono state inglobate tutte le disposizioni relative alle formalità di presentazione della domanda di estradizione ed alla documentazione da allegare.

L'articolo XII disciplina l'arresto provvisorio, che è stato adeguato al nuovo regime di allegazione probatoria di cui ho sopra detto, e presenta una semplificazione considerevole nella documentazione da produrre da parte dello Stato richiedente.

L'articolo XIII regola le modalità di consegna dell'estradando; negli articoli XV e XVI sono state rielaborate le precedenti disposizioni in tema di concorso di domande di estradizione da parte di più Stati, nonché sul principio di specialità e sulla riestradizione di un terzo Stato.

L'articolo XVII introduce la cosiddetta estradizione semplificata (istituto già previsto dal nostro codice di procedura penale) in

forza della quale, se la persona richiesta in estradizione consente ad essere consegnata allo Stato richiedente, non è necessario sottoporre il caso al procedimento formale previsto in via generale dalla legge dello Stato richiesto.

Gli articoli XVIII, XIX, XX e XXI disciplinano rispettivamente la consegna allo Stato richiedente dei beni sequestrati all'estradando, l'estradizione in transito, l'assistenza da fornire allo Stato richiedente nel procedimento svolgentesi nello Stato richiesto, la ripartizione delle spese.

Nell'articolo XXII si prevede che il trattato si applichi ai reati commessi sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Le usuali clausole finali e le necessarie disposizioni transitorie sono, infine, contenute negli articoli XXIII e XXIV. In particolare il paragrafo 3 di quest'ultimo articolo prevede che la « consegna temporanea », introdotta — come s'è detto — dall'articolo XIV, può aversi anche per le persone dichiarate estradabili in base al precedente trattato.

La Commissione affari esteri, all'unanimità, raccomanda all'Assemblea di voler approvare il presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

MARTINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore FRANZA)

8 maggio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo XXIV, numero 2, del trattato stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.